

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2973

DEL 16.06.2009

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/Oc Comparto frutticoltura - olive da mensa. Annualità 2006.**  
**Ricorso gerarchico della ditta Montis Eraldo (prot. n. 13282 del 20/10/2008) - Rigetto.**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/Oc Comparto frutticoltura - olive da mensa. Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Montis Eraldo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento in oggetto, adottato dal Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano;
- ESAMINATI** la relazione e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano con nota prot. n. 7604 del 05/11/2009;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6489 del 09/06/2009;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2973

DEL 16.06.2009

- PREMESSO** che al punto 4.3 della domanda di accesso ai contributi in oggetto (“Requisiti che determinano priorità”) la ditta Montis ha dichiarato che *“l’azienda integra le funzioni agricole di trasformazione e commercializzazione in un’ottica di filiera”*. Per tale dichiarazione alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti premianti nella graduatoria;
- PREMESSO** che con note del 07/09/2007 e del 18/10/2007, è stato chiesto alla Ditta di integrare la documentazione necessaria per l’istruttoria. A tale richiesta la Ditta ha dato parziale riscontro rappresentando, fra l’altro, di aderire alla Cooperativa Santa Barbara di Gonnosfanadiga, ancorché ciò non fosse stato dichiarato nella domanda;
- PREMESSO** che il 24/10/2007 presso la Ditta è stato eseguito un sopralluogo dal quale è emerso che i locali non erano adeguati alla lavorazione delle olive e che la stessa non possedeva le autorizzazioni di legge per lo svolgimento di detta attività;
- PREMESSO** che con nota del 15/01/2008 è stata reiterata la richiesta di integrazione documentale. In risposta la Ditta ha inviato, oltre il termine di 10 giorni fissato dall’Ufficio, il registro dei corrispettivi, ma non l’autorizzazione sanitaria;
- PREMESSO** che il 21/06/2008 è stato notificato alla Ditta l’avvio del procedimento di rigetto della domanda di finanziamento per i seguenti motivi: a) la Ditta non aveva dimostrato di possedere le autorizzazioni di legge per la lavorazione delle olive; b) la Ditta non aveva dimostrato lo svolgimento dell’attività nel 2006 e, pertanto, la dichiarata chiusura della filiera; c) l’adesione alla Cooperativa non poteva essere presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante in quanto non dichiarata in domanda;
- PREMESSO** che nella memoria avverso il suddetto preavviso il Sig. Montis ha eccepito che: a) il sopralluogo si è svolto 15 mesi dopo la fine della lavorazione delle olive prodotte nella stagione 2005/2006 e, pertanto all’epoca i locali erano

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2973

DEL 16.06.2009

inutilizzati e igienicamente non adeguati; b) per motivi di salute, nell'annata olivicola 2006/2007 il Montis non ha potuto effettuare la raccolta e la lavorazione del prodotto, che è stato pertanto venduto in campo a terze ditte; c) parte della produzione dell'annata 2005/2006 è stata conferita alla Cooperativa Santa Barbara, pur non essendo stata barrata in domanda la casella relativa all'adesione ad organismi di filiera;

**VISTO** il provvedimento di rigetto definitivo della domanda di finanziamento, notificato alla Ditta il 25/09/2008;

**CONSIDERATO** che la Ditta, per sua stessa ammissione, non ha effettuato lavorazioni nell'annata olivicola 2006/2007 e, pertanto, non può dimostrare la chiusura della filiera ed aver diritto all'attribuzione del punteggio premiante;

**VISTO** l'art. 11 del bando ("Presentazione delle domande di finanziamento"), ai sensi del quale *"La verifica .....omissis...del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda"* ;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra, l'adesione alla Cooperativa Santa Barbara può essere presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante in quanto non è stata dichiarata in domanda;

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi la Ditta non ha prodotto l'autorizzazione sanitaria necessaria per la lavorazione delle olive;

**RITENUTO** per le suddette considerazioni di dover confermare le motivazioni del provvedimento di archiviazione dell'istanza.

Tutto ciò premesso e visto

**DETERMINA**

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2973

DEL 16.06.2009

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Montis Eraldo (prot. n. 13282 del 20/10/2008);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

**Gianni Ibba**